

**NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARCO
VOLONTARIE DELL'ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO - MAGRA**
(Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 39 del 13/07/2004)

Art. 1
COSTITUZIONE

E' istituito il coordinamento di vigilanza volontaria dell'Ente Parco di Montemarcello - Magra ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 L.R. 12/95.

Al coordinamento della vigilanza volontaria sovrintendono il Direttore del Parco e il consigliere delegato nominato in seno al Consiglio direttivo dell'Ente.

Il coordinamento di vigilanza volontaria e le guardia parco volontarie operano nel pieno rispetto delle vigenti normative inerenti il volontariato.

Art. 2
FINALITA' E ATTRIBUZIONI

I cittadini Italiani presenti nelle liste di idoneità, in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773 del 18 giugno 1931 e successivamente nominati da codesto Ente con specifico provvedimento, possono far parte del corpo dei guardia parco volontari dell'Ente Parco di Montemarcello - Magra . Essi operano allo scopo di:

- Fornire alla comunità informazioni sulle attività e sulle norme di comportamento e fruibilità del Parco;
- Svolgere attività di vigilanza ittica venatoria ed ambientale, quali agenti volontari di cui all'art. 27, 7° comma della legge 157/92, concurrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale, faunistico e dell'ambiente comportanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. puntualmente indicate nelle apposite direttive del Coordinamento Vigilanza dell'Ente;
- Collaborare con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali incendi e disastri di carattere ecologico . A tal fine il coordinamento sarà inserito negli elenchi regionali della protezione civile così da rilasciare al volontario il necessario giustificativo nei confronti del datore di lavoro per il periodo di impegno in attività volontaristiche di protezione civile.

Nell'adempimento di detti compiti i guardiaparco volontari hanno l'obbligo di prevenire e reprimere qualsiasi violazione delle vigenti norme nella materia di cui trattasi e operano secondo le direttive impartite dall'Ufficio di vigilanza dell'Ente Parco.

Art. 3

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'ufficio della vigilanza, in accordo con il Coordinamento di vigilanza, predisporrà programmi periodici di attività da svolgere e le relative verifiche sulla loro attuazione. Ai nuclei operativi verrà consegnato un libretto di servizio sul quale dovranno essere annotati almeno in duplice copia le risultanze dell'attività svolta sulla base dei programmi sopraindicati: copia di tali risultanze dovrà essere periodicamente trasmessa al Coordinamento dell'Ente Parco.

Sarà cura del Consigliere delegato alla vigilanza informare il Consiglio del Parco sull'attività e sui programmi del servizio di vigilanza.

Art.4

COMPITI DEI GUARDIA PARCO VOLONTARI

I Guardiaparco sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni regionali e dalle norme regolamentari emesse dall'Ente ai sensi della Legge 12/95.

In particolare devono:

- svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia;
- garantire la propria disponibilità per una media di almeno 10 ore mensili;
- tenere con cura i blocchi dei verbali di accertamento, e dei sequestri, numerati e registrati e che restituiranno all'Ente Parco una volta esauriti;
- curare la compilazione dell'eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel modello e trasmettere tempestivamente copia all'ufficio della vigilanza rilasciandone copia, ove possibile, al convenuto, previa firma apposta dallo stesso;
- compilare con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel modello; attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle direttive impartite dall'ufficio della vigilanza sulla base delle indicazioni del coordinamento della vigilanza dell'ente;
- osservare strettamente il segreto d'ufficio;
- mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;

- nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'Ente Parco di Montemarcello - Magra;
- vestire, in servizio l'uniforme fornita dall'Ente Parco di Montemarcello - Magra;
- segnalare per iscritto all'ufficio di vigilanza ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso illecito, eventuali irregolarità riscontrate od incidenti verificatisi nell'espletamento del servizio nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente cui è affidata la tutela;
- collaborare con gli agenti incaricati e preposti all'applicazione delle leggi vigenti in materia;
- collaborare attivamente con l'Ente Parco allo svolgimento di manifestazioni e programmi turistici organizzati dall'Ente stesso durante l'anno solare in corso.
- nel caso si proceda alla contestazione di illeciti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/81;
- curare e mantenere in ordine tutte le attrezzature messe a disposizione dall'Ente Parco con particolare riferimento al rispetto dei libretti di uso e manutenzione dei mezzi meccanici.

Art. 5

SEDE DI SERVIZIO

Il servizio si svolgerà all'interno della perimetrazione del Parco individuata dal Piano di Parco approvato con D.C.R. n. 41/2001.

Art. 6

DISPONIBILITA'

La disponibilità deve essere comunicata, entro il 25 di ogni mese precedente, tramite programmazione in sede all'ufficio della vigilanza.

Art. 7

DISCIPLINA

- I guardia parco volontari sono obbligati ad attenersi scrupolosamente al presente regolamento di servizio in attuazione con delibera del consiglio dell'Ente Parco n° 39 del 13/07/2004
- L'inosservanza di tali norme prevede un richiamo ufficiale che resterà in essere per il successivo periodo di sei mesi durante i quali il guardia parco volontario può essere allontanato dal corpo per recidiva ;

- La mancata disponibilità ad effettuare le previste ore mensili dovrà essere comunicata per iscritto all'Ente Parco entro il 25 di ogni mese per il mese successivo;
- La mancata comunicazione di cui al punto precedente comporta un richiamo ufficiale;
- L'accumulo di 3 (tre) richiami ufficiali comporta la sospensione del servizio.

Costituiscono motivi di sospensione e/o revoca della nomina:

- Svolgere il servizio armati, anche se muniti di porto d'armi a qualunque titolo;
- Operare in contrasto coi principi delle vigenti leggi e loro norme complementari e regolamenti;
- Svolgere il servizio con divise, stemmi, fregi, ecc nel territorio dell'Ente Parco appartenenti ad altri Enti o associazioni se non preventivamente autorizzati dal Parco stesso;
- Svolgere il servizio nel territorio del Parco per conto di altre associazioni volontarie (GEV, Fipsas, ecc) se non preventivamente autorizzati dall'Ente Parco.

Art. 8

Natura del servizio

Il coordinamento di vigilanza volontaria e le guardia parco volontarie operano nel pieno rispetto delle vigenti normative inerenti il volontariato.

Il rapporto tra l'Ente Parco e le guardie volontarie è regolato dalle norme sopra citate e non costituisce alcun presupposto per la trasformazione dello stesso in qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato.